SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1154-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FRACASSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 81, concernente costruzione della centrale termoelettrica di Fiume Santo in Sardegna

---

Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge in esame si dà il via alla costruzione della centrale termoelettrica indicata nel titolo — costruzione considerata come un aspetto particolare del programma di sviluppo economico e sociale della Sardegna — attraverso una disposizione in virtù della quale l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della centrale stessa costituisce un provvedimento di localizzazione secondo le previsioni del piano energetico nazionale (legge 2 agosto 1975, n. 393) con tutti gli effetti conseguenti, tra cui quello di farne un atto sostitutivo della licenza edilizia; inoltre, il decreto-legge prevede che gli oneri di urbanizzazione per la centrale in esame siano assoggettati al disposto dell'articolo 15 della stessa legge n. 393 del 1975 e che quindi per la costruzione di essa, debba essere stipulata apposita convenzione tra l'ENEL e i Comuni interessati.

Va ricordato che il Programma di sviluppo economico e sociale 1976-1978 della Sardegna attribuisce all'energia la caratteristica di nodo centrale dello sviluppo dell'Isola, e va precisato che le capacità produttive sarde non sembrano attualmente all'altezza di assicurare le disponibilità energetiche indispensabili a garantire l'attuazione del suddetto Programma; appunto al fine di fronteggiare le esigenze energetiche della Sardegna il Programma prevede la costruzione della centrale termoelettrica ENEL di Fiume Santo.

A tale costruzione hanno dato pieno consenso tanto le forze politiche e sindacali quanto il Consiglio regionale dell'Isola e il CIPE perchè dalla costruzione di cui trattasi potrà dipendere, oltre che il soddisfacimento dei bisogni energetici, addirittura l'installazione di nuovi, notevoli impianti industriali, che non potranno non avere benefiche ripercussioni sull'intera economia sarda; si aggiunga che lo stesso ammodernamento — e quindi l'indispensabile trasformazione — della rete ferroviaria isolana, ancora a trazione normale (vapore e *diesel*), postula la disponibilità locale di energia elettrica di rilevante potenza e quantità; infine l'immediato inizio della costruzione della termocentrale contribuirebbe a fronteggiare la crisi occupativa in cui la Sardegna (specialmente nel comparto edile e nell'attività di montaggio) versa, assicurando intanto, per la costruzione della termocentrale, l'occupazione pluriennale di non meno di 600 unità, nonchè, in seguito, l'occupazione stabile di circa 150 dipendenti che dovranno curare la conduzione della centrale stessa.

Onorevoli senatori, il decreto-legge in esame — non essendo stato possibile perfezionare con le Autorità locali, sul piano amministrativo, tutte le procedure per la realizzazione della centrale in questione — ha il fine precipuo di risolvere il problema con l'urgenza ch'esso richiede.

La 10ª Commissione permanente ha condiviso i motivi d'urgenza i quali hanno indotto il Governo a proporre il presente decreto-legge; confido che anche il Senato vorrà confortare col suo consenso la provvida iniziativa in esame.

FRACASSI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

12 aprile 1978

La Sottocommissione per i pareri, esaminato il disegno di legge, comunica di essere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento, con le seguenti osservazioni.

Non risulta chiaro il motivo del ricorso alla norma legislativa, praticato con il decreto-legge in considerazione, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 20 della legge n. 393 del 1975 dispone che alle centrali termiche convenzionali dell'ENEL si applica il penultimo comma dell'articolo 4 (« il provvedimento [della Regione o del CIPE] che determina in via definitiva la localizzazione della centrale e costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione e sostituisce la licenza edilizia ») nel caso in cui i comuni non abbiano osservato nei termini prescritti le disposizioni del 5° e 6° comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880 (« entro 30 giorni dalla comunicazione, che sarà effettuata dalla Regione o dal CIPE al comune interessato, dell'avvenuta determinazione della localizzazione, il comune deve adottare gli atti necessari per adattare gli strumenti urbanistici comunali alla variante autorizzata e stipulare la convenzione di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Le licenze edilizie che si renderanno necessarie per l'attuazione del progetto delle centrali saranno rilasciate dal comune entro 30 giorni dalla presentazione del progetto da parte dell'ENEL anche nel caso in cui non fosse ancora intervenuta l'approvazione della variante da parte della Regione »).

Fermo restando che in ogni caso alle funzioni comunali in questione si sovrappone la volontà del potere centrale, vincolandole a una determinata disciplina o surrogandole, si deve osservare che invece non appare chiaro il raccordo fra questa stessa volontà centrale e il potere legislativo e amministrativo della Regione Sardegna, previsto dallo Statuto speciale, in materia di produzione di energia elettrica, oltre che nella materia urbanistica. Nei confronti degli speciali poteri della Regione Sardegna, esplicitamente fatti salvi sia dalla legge n. 880 del 1973 che dalla legge n. 393 del 1975, la legge dello Stato si sarebbe dovuta limitare eventualmente a stabilire un principio, che nel caso concreto in esame potrebbe essere quello dell'obbligo per la Regione di imporre agli enti locali il rispetto di particolari norme legislative statali e regionali, anche sostituendosi ad essi se inadempienti; principio per altro estraibile dalla legislazione nazionale anche senza bisogno di esplicita formulazione.

Si ricorre invece ad un potere surrogatorio statale che non solo invade, come la legge dello Stato può fare, la competenza degli Enti locali, ma di fatto sostituisce anche un potere regionale senza che lo Statuto regionale e la stessa legge ordinaria statale abbiano previsto una simile possibilità, e senza che, almeno a quanto risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge, la Regione Sardegna abbia mosso rilievi o abbia ritenuto di precorrere, con propria, autonoma decisione, un intervento di così alto interesse nazionale e regionale qual è quello previsto dal decreto-legge in esame.

MODICA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

12 aprile 1978

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 81, concernente costruzione della centrale termoelettrica di Fiume Santo in Sardegna.

Decreto-legge 30 marzo 1978, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 89 del 31 marzo 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla costruzione in Sardegna di impianti per la produzione di energia elettrica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

DECRETA:

Art. 1.

Per la centrale termoelettrica dell'Enel, autorizzata con decreto interministeriale del 2 aprile 1972 e localizzata in comune di Sassari, località Fiume Santo, la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, confermata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali e della sanità, ed il presidente della Giunta regionale sarda, costituisce provvedimento di localizzazione con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393, penultimo comma.

Alla detta centrale si applica, altresì, il disposto dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO